
COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONISMO DEL COMUNE DI SINALUNGA

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30.04.2015

Sommario

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 2 AMBITI E ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 FINALITÀ E OGGETTO

Art. 4 REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 5 ISTRUTTORIA ED ISCRIZIONE

Art. 6 AGGIORNAMENTO PERIODICO

Art. 7 TIPOLOGIA

Art. 8 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SINALUNGA

Art. 9 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

Art. 10 COMPITI

Art. 11 COMPOSIZIONE E DURATA

TITOLO III

ORGANI DELLA CONSULTA E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI STESSI

Art. 12 ORGANI DELLA CONSULTA

Art. 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.14 IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Art.15 IL COORDINATORE

Art.16 PERDITA DELLA CARICA ALL'INTERNO DELLA CONSULTA

Art.17 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

- 1) Il Comune di Sinalunga, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato e nell'associazionismo, per presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e delle attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
- 2) Sono forme associative, ai sensi del presente Regolamento, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le ONLUS ed in generale tutte le organizzazioni senza fini di lucro, che siano espressione della Comunità locale e portatrici di interessi collettivi.
- 3) Il Comune di Sinalunga individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di definire, in quanto espressione delle associazioni operanti sul territorio, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi. La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale; il presente Regolamento ne disciplina la composizione, l'organizzazione e l'attività rispetto all'art. 28, 6 c. dello Statuto del Comune di Sinalunga.

Art. 2

AMBITI E ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Ai sensi dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni nei seguenti settori:
 - a) Assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale e intercultura;
 - b) Attività culturali, ricreative e tempo libero, beni culturali, storia e tradizione, istruzione e informazione;
 - c) Tutela e risanamento ambientale, tutela della fauna e della flora, protezione civile, tutela e sviluppo del territorio e turismo;
 - d) Gioventù e sport;
 - e) Musica.

Art. 3

FINALITÀ ED OGGETTO

1. L'ammissione all'Albo delle Associazioni è disposta dall'Amministrazione per le Associazioni che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del

Comune di Sinalunga, che non perseguono finalità di lucro, non ripartiscono utili ai soci e che non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito.

Art. 4

REQUISITI DI ISCRIZIONE

- 1) Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni i soggetti interessati devono presentare richiesta formale come sotto indicato all'articolo 4 del presente regolamento ed entro il termine indicato dal medesimo articolo.
- 2) Sono iscrivibili le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
 - abbiano sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Sinalunga
 - svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;
 - assenza di lucro;
 - non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati;
 - siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
 - dimostrino di avere presenza attiva sul territorio;

Art. 5

ISTRUTTORIA ED ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Comune di Sinalunga entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le associazioni costituite successivamente alla scadenza di tale termine, le domande devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla loro costituzione .
- 2) La domanda di iscrizione redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento, deve contenere le seguenti dichiarazioni nonché essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione:
 - La denominazione dell'associazione, con indicazione del sito internet, numero di telefono, indirizzo e-mail e codice fiscale, nonché indicazione del legale rappresentante;
 - L'indirizzo della sede o della sezione distaccata sul territorio del Comune di Sinalunga;
 - Oggetto dell'associazione o disciplina per le società sportive;
 - L'assenza di finalità di lucro;
 - Assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli aderenti che ricoprono cariche associative e dei legali rappresentanti, insussistenza di liti pendenti in quanto parte di un procedimento civile ed amministrativo con il Comune di Sinalunga;
 - Indicazione di un componente effettivo ed un suo supplente per la costituzione dell'Assemblea della Consulta;
 - Per le Associazioni Sportive i risultati dell'anno precedente e i risultati particolarmente significativi nella storia dell'Associazione; per le altre Associazioni i riconoscimenti dell'anno precedente e quelli particolarmente significativi negli anni di attività.
- 3) La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;

-
-
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative, con i recapiti di contatto;
 - relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno ed eventuali programmi futuri;
 - copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
 - fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante;
 - indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.
- 4) L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'irricevibilità della domanda stessa.
 - 5) La domanda di iscrizione viene valutata, entro i 30 giorni successivi dall'Ufficio competente.
 - 6) L'albo delle Associazioni è approvato, su proposta del responsabile, con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune di Sinalunga.

Art. 6

AGGIORNAMENTO PERIODICO

- 1) L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- 2) Le Associazioni già iscritte dovranno integrare la documentazione già presentata con le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute, nonché dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno.

Art. 7

TIPOLOGIA

- 1) L'iscrizione all'Albo è titolo necessario:
 - per il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
 - per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione e precisamente:
 - ◆ scheda informativa;
 - ◆ singole iniziative di interesse generale;
 - ◆ per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
- 2) Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità regolamentari, logistiche e economiche del Comune.

Art. 8

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

- 1) L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;

-
-
- b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.
- 2) Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta Comunale, in conseguenza dell'aggiornamento periodico dei cui all'art. 6, le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- cessazione dell'attività;
 - richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla stessa;
 - la presenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli aderenti che ricoprono cariche direttive nell'associazione (es. legali rappresentanti) presenza di liti pendenti tra l'associazione medesima ed il Comune di Sinalunga;
- 3) La mancata presentazione della documentazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, anche dopo l'inutile assegnazione di ulteriore termine per l'inoltro, comporterà la cancellazione dall'Albo delle Associazioni.

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SINALUNGA

Art. 9

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

- 1) La Consulta delle Associazioni di Volontariato è istituita in applicazione dell'art. 28 dello Statuto Comunale; il presente Regolamento ne disciplina la composizione, l'organizzazione e l'attività.
- 2) La Consulta delle Associazioni è apartitica e rispetta le diversità ideologiche di fede e di opinione di ciascuna associazione e realtà ad essa aderenti; non ha fini di lucro.
- 3) La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto a nessun tipo di rimborso spesa.

Art. 10

COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni, enti e comitati operanti sul territorio comunale ed iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga; ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.
- 2) L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e garante e pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.
- 3) La Consulta dura in carica cinque anni.
- 4) La prima seduta della Consulta delle Associazioni è convocata dal Sindaco, entro 45 giorni dalla data di scadenza di iscrizione all'albo delle associazioni. Nella prima convocazione, valida al raggiungimento del 50%+1 dei delegati indicati al momento dell'iscrizione

all'albo, l'Assemblea dei Delegati delle Associazioni elegge, con votazione segreta, i componenti del Comitato di Coordinamento. Questi ultimi restano in carica per cinque anni.

Art. 11

COMPITI

- 1) La Consulta è un organismo di partecipazione con funzioni consultive e propositive.
- 2) La Consulta delle associazioni può:
 - promuovere iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e degli enti, nel rispetto delle autonomie;
 - incentivare il coordinamento tra le varie associazioni;
 - favorire le attività sociali, culturali e sportive, la valorizzazione dei beni ambientali, la conservazione delle tradizioni locali;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la comunità;
 - elaborare e sviluppare progetti specifici finalizzati al miglioramento delle condizioni di vivibilità del Comune di Sinalunga.

TITOLO III

**ORGANI DELLA CONSULTA E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI
STESSI**

Art. 12

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei Delegati delle Associazioni;
- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Coordinatore

Art. 13

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) L'Assemblea dei Delegati è l'organo propositivo della Consulta.
- 2) E' composta da un delegato (effettivo o supplente) designato da ciascuna delle associazioni al momento dell'iscrizione all'albo delle associazioni. Il delegato, sia esso effettivo che supplente, non deve ricoprire cariche politiche, data la natura apartitica della Consulta. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro, sia effettivo che supplente, può essere nominato da una sola Associazione. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Coordinatore della Consulta, per il tramite dell'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso di

-
-
- presenza dei membri effettivi, quelli supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di parola e di voto.
- 3) Il Sindaco è membro di diritto dell'Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all'Assemblea, il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere comunale. Può partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, l'Assessore competente per materia.
 - 4) L'Assemblea elegge al suo interno il Comitato di Coordinamento, la votazione avviene con voto segreto.
 - 5) Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.
 - 6) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno su convocazione del Coordinatore e in seduta straordinaria nei casi seguenti:
 - quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti;
 - a specifica richiesta da parte del Sindaco (o Assessore a ciò delegato), il quale provvederà a fornire all'Assemblea, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione, affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati;
 - 7) Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Coordinatore, in caso di sua assenza assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore o un componente del Comitato di Coordinamento;
 - 8) Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sono presenti almeno il 50% degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza del 25% degli aventi diritto al voto;
 - 9) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e seguono le forme di pubblicità del Consiglio comunale. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Art. 14

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

- 1) Il Comitato di Coordinamento è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite in seno all'Assemblea.
- 2) Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei delegati, che obbligatoriamente devono rappresentare tutti i diversi settori dell'associazionismo, di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dura in carica 5 anni.
- 3) Il Comitato di Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.
- 4) Ai lavori del Comitato di Coordinamento può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.
- 5) Tutte le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro componenti.
- 6) Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre all'Assemblea.
- 7) I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore.
- 8) Copia dei verbali resta a disposizione degli amministratori comunali e di tutti i delegati dell'Assemblea.

Art. 15

IL COORDINATORE

- 1) Il Coordinatore rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Art. 16

PERDITA DELLA CARICA ALL'INTERNO DELLA CONSULTA

- 1) Il Coordinatore, i membri del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea della Consulta perdono dette cariche per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'associazione o dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute del Comitato di Coordinamento o dell'Assemblea senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione iscritta all'albo delle associazioni.
- 2) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica in seno all'Assemblea sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee. Le nomine devono essere indirizzate al Presidente per il tramite dell'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale .

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE

AL SINDACO DEL COMUNE DI SINALUNGA
P.ZZA GARIBALDI 44
53048 SINALUNGA
A mezzo _____

Oggetto: domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga.

Il/la sottoscritto/a _____, nata/o a _____ il _____,
residente in _____, in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione
_____, con sede in _____, PI _____ CF
_____, TEL _____ CELL _____ SITO
INTERNET _____ EMAIL _____, con sede distaccata in
_____, avente ad oggetto la seguente attività

Chiede

Che l'Associazione _____ come sopra rappresentata sia iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga nel seguente settore di attività _____

A tal fine dichiara che la suddetta associazione:

⇒ Non ha fini di lucro

Attesto che, per quanto di mia conoscenza non esistono condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli aderenti che ricoprono cariche associative e dei legali rappresentanti, che non sussistono liti pendenti in quanto parte di un procedimento civile ed amministrativo con il Comune di Sinalunga;

Per le Associazioni Sportive

Rendo noti i risultati dell'anno precedente e i risultati particolarmente significativi nella storia dell'Associazione _____ come _____ segue

per le altre Associazioni

rendo noti i riconoscimenti dell'anno precedente e quelli particolarmente significativi negli anni di attività _____ come _____ segue

Indico il componente effettivo ed un suo supplente per la costituzione dell'Assemblea della Consulta come segue:

COMPONENTE EFFETTIVO _____

COMPONENTE SUPPLENTE _____

Dichiaro che i soggetti sopra indicati non ricoprono incarichi politici.

ALLEGO :

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative, con i recapiti di contatto;
3. relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno ed eventuali programmi futuri;
4. copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
5. fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante

Sinalunga, li _____

FIRMA
